

Prog. n. 025/20/ DG/UCM/FF
Venezia 18 maggio 2020

Oggetto: Proposta di determina a contrarre e affidamento

Il sottoscritto Gino Chioetto in qualità di Responsabile Unico del Procedimento relativo alla prosecuzione del servizio whistleblowing in modalità Saas per l'anno 2020;

ATTESO che A.M.E.S. S.p.A. ha necessità di acquisire il servizio informatizzato a tutela del whistleblower che intenda denunciare, con garanzia di anonimato, eventi corruttivi o fenomeni di maladministration che potrebbero occorrere all'interno della società in adempimento a precisi obblighi di legge e secondo le indicazioni date dall'Autorità Nazionale Anticorruzione;

ATTESO che ai sensi dell'articolo 32, comma 2, del D. Lgs. 50/2016:

- Il fine del contratto è quello di provvedere all'affidamento di un servizio che consenta al dipendente di denunciare comportamenti corruttivi con garanzia di anonimato;
- Il whistleblowing è una misura obbligatoria prevista dalla legge anticorruzione, dal Piano Nazionale Anticorruzione e dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione del Comune di Venezia, per prevenire l'insorgere di fenomeni corruttivi. Attraverso l'applicativo il dipendente può inviare una segnalazione compilando il form e ricevendo, subito dopo la separazione dei suoi dati identificativi dal contesto della segnalazione, un username e una password tramite mail. Tali codici sono indispensabili al fine di seguire l'iter della segnalazione e gli input del responsabile di prevenzione della corruzione, in quanto quest'ultimo non conosce l'identità del segnalante;
- La durata del contratto è stabilita in un anno;

VISTO il D.Lgs. 50/2016, art. 36, comma 2: «le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato»;

VISTO [Cons. Stato, commissione speciale, parere 13 settembre 2016, n. 1903/2016](#), ha ritenuto che la determinazione a contrattare, a differenza delle procedure negoziate di cui al D.Lgs. 50/2016, art. 36, comma 2, lett. da b) a c), possa essere unica e che quindi possa contestualmente sia riepilogare l'iter motivazionale seguito per la scelta del contraente rispetto alle evidenziate necessità della Società, sia recare l'efficace definitiva aggiudicazione, tutto ciò anche nella *ratio* di semplificazione e nel collegato principio di libertà delle forme che connotano l'«affidamento diretto»;

CONSIDERATO che il richiamato D. Lgs. 50/2016, art. 36, comma 2, lett. a), dà attuazione normativa al principio secondo cui per importi d'affidamento inferiori alla soglia comunitaria, laddove ricorra «un valore economico molto limitato» ([Comunicazione interpretativa della Commissione, G.U.U.E., 1° agosto 2006, C/179, sottoparagrafo 1.3.](#)), non occorre che sia comunque garantito il rispetto del principio della concorrenza per il mercato, richiesto invece per le procedure negoziate di cui al D.Lgs. 50/2016, art. 36, comma 2, lett. da b) a c);

CONSIDERATO comunque che nella fattispecie non ricorre «un interesse transfrontaliero certo in conformità ai criteri elaborati dalla Corte di Giustizia» (ANAC, linee guida n. 4, paragrafo 1.5, in [G.U. 23 novembre 2016, n. 274](#));

ATTESO che:

- va comunque garantito l'interesse-dovere di A.M.E.S. S.p.A. alla convenienza economica nell'acquisizione di una prestazione a titolo oneroso;
- la dovuta rilevanza di questo principio gioca su un piano diverso da quello della garanzia del principio concorrenziale, nel senso che il principio della convenienza può comunque essere garantito, anzi, a maggior ragione deve essere garantito proprio perché non c'è gara aperta a ogni possibile operatore economico;
- pur affermando il codice che l'«affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui all'art. 30, comma 1», cioè dei principi fondamentali del Trattato (D.Lgs. 50/2016, art. 36, comma 1), la scelta del contraente non è però qui da assoggettarsi all'aggravamento procedurale *pro concorrenziale* previsto invece dalla lett. b) del comma 2 del medesimo art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e tutto ciò in quanto l'«affidamento diretto» costituisce proprio l'eccezione oggettiva rispetto alla suddetta regola *pro concorrenziale*;

ATTESO che l'individuazione degli operatori economici avviene secondo uno di due criteri motivazionali di fondo, anche in possibile combinazione fra di loro, e cioè:

- in base al canone della “passata esperienza”, per aver precedentemente l'operatore economico proceduto correttamente alla prestazione del servizio;
- «nel rispetto del principio di rotazione» generica (D.Lgs. 50/2016, art. 50, comma 1), per cui nel corso di un anno – in linea anche con i principi dell'anticorruzione – vengono contattati operatori economici che non siano sempre gli stessi, peraltro «ove esistenti» (in quanto, già ai sensi dell'art. 50, comma 2, lett. b), possono anche darsi casi di difficile reperibilità degli operatori economici stessi);

CONSIDERATO altresì che

- Venis SpA è società strumentale del Comune di Venezia, collegata da un rapporto in house con A.M.E.S. S.p.A. sia di tipo verticale che orizzontale;
- Che il Comune di Venezia ha commissionato la realizzazione del software “whistleblowing” concedendone il riuso alle proprie società partecipate;

ATTESO che con propria nota 033_PT_200114 Venis SpA ha trasmesso la propria offerta per la prosecuzione del servizio SaaS, per L'ANNO 2020 alle medesime condizioni originariamente proposte, per un prezzo complessivo pari ad € 1.500 iva esclusa;

ATTESO che, rientrandosi negli «affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro», è applicabile la stipulazione semplificata «mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere» (D.Lgs. 50/2016, art. 32, comma 14);

EVIDENZIATO pertanto che questa Società ha garantito «in aderenza:

- a) al principio di economicità, l'uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione ovvero nell'esecuzione del contratto;
- b) al principio di efficacia, la congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo e dell'interesse pubblico cui sono preordinati;
- c) al principio di tempestività, l'esigenza di non dilatare la durata del procedimento di selezione del contraente in assenza di obiettive ragioni;
- d) al principio di correttezza, una condotta leale ed improntata a buona fede, nella fase di affidamento;

e) al principio di proporzionalità, l'adeguatezza e idoneità dell'azione rispetto alle finalità e all'importo dell'affidamento;

DATO ATTO che non esistono convenzioni attive in Consip avente oggetto comparabile al servizio de quo come da tabella allegata alle presente determina;

DETERMINA

1. Le premesse costituiscono parte integrante della presente proposta;
2. Di affidare le prestazioni di cui si tratta a Venis SpA con sede in San Marco, Palazzo Ziani 4934 – 30124 – Venezia (VE), CF 02396850279, come da offerta e preventivo 033_PT_200114 per un costo onnicomprensivo di € 1.500,00 oltre IVA;

Il Direttore Generale
Dott. Nicola Cattozzo